CAMERA DEI DEPUTATI N. 3104

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GALLONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena

Presentato l'8 agosto 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la più antica in Italia risalendo al 1917, sorse da una volontà molto ispirata di valorizzare il significato e il messaggio della lingua e della cultura italiana nel mondo come incentivo di conoscenza specifica e di promozione del nostro paese.

Solo nel 1976 la Scuola fu riconosciuta con legge dello Stato 11 maggio 1976, n. 359, come istituto di istruzione superiore con fisionomia assolutamente analoga a quella dell'Università per stranieri di Perugia. Entrambe costituiscono le sole opportunità universitarie per l'insegnamento della cultura e della lingua italiana come seconda lingua.

La legge istitutiva, i successivi interventi statutari, e la legge 29 gennaio 1986, n. 23, che le hanno offerto una fisionomia autonoma e funzionalmente adeguata, tanto da sottolineare tra i fini fondamentali della Scuola quello della formazione degli insegnanti di lingua italiana nel mondo, non hanno peraltro ancora chiaramente investito il problema della docenza, sin qui affidata a professori incaricati e a contrattisti annuali.

A dieci anni dalla promulgazione della legge istitutiva molte esperienze sono ma-

turate. La qualificazione della Scuola si è imposta sino ad essere divenuta assegnataria di corsi di aggiornamento e riqualificazione per lettori e docenti all'estero, voluti e promossi dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero degli affari esteri, nonché di seminari per formatori di insegnanti la cui organizzazione è confidata dalla CEE.

Si sono create, quindi, aspettative e si sono rafforzati programmi di tipo universitario che presuppongono la disponibilità da parte della Scuola di docenti dei ruoli universitari, dai professori di prima e seconda fascia ai ricercatori.

Occorre anche, evidentemente, garantire la possibilità di accesso ai relativi concorsi ai docenti che hanno prestato sin qui la loro opera, superando anche concorsi di idoneità specifici di livello nazionale, quale quello indetto con decreto del Presidente della Scuola n. 252/85 del 17 dicembre 1985.

La funzione stessa del direttore prevista dall'articolo 7 della legge istitutiva ed il funzionamento del consiglio dei docenti sono seriamente compromessi dalla precarietà di tutto il corpo docente (incaricati e contrattisti con nomina annuale) in materia di programmazione che inevitabilmente scaturisce da una continuità di rapporti, di valutazioni, di conoscenza e di ricerca.

La natura dell'istituzione e l'analogia con Perugia, indicano già verso quale docenza occorre indirizzarsi e la stessa analogia unita all'esigenza di un chiaro rapporto con le istituzioni straniere impone la denominazione della Scuola come Università per stranieri di Siena, tanto più che per questa Scuola l'articolo 8 dello statuto prevede l'ascrivibilità di soli studenti stranieri che abbiano titolo per l'accesso all'Università.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si intende dare alla predetta istituzione un assetto definitivo prevedendo una dotazione organica di posti di professori universitari di ruolo e di ricercatori (articolo 1).

L'articolo 2 consente all'Università per stranieri di Siena l'attivazione di contratti di diritto privato, per le specifiche finalità didattiche, anche in deroga ai limiti previsti dagli articoli 25 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

L'articolo 3 infine prevede la possibilità del trasferimento, presso l'Università per stranieri di Siena, dei professori universitari anche in deroga al limite temporale del triennio di servizio prestato.

Va da ultimo evidenziato che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato dal momento che i posti di personale docente e di ricercatore sono assegnati all'Università di cui trattasi nell'ambito delle dotazioni organiche complessive previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 su citato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, assume la denominazione di Università per stranieri di Siena.

2. Ad essa sono assegnati i posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore indicati nella allegata tabella A.

3. I predetti posti relativi ai professori ed ai ricercatori sono prelevati rispettivamente dalle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, primo comma, 20, primo comma, e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2.

1. Per le finalità didattiche di cui agli articoli 25 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'Università per stranieri di Siena è autorizzata a stipulare, in caso di comprovata necessità e compatibilmente con la disponibilità del proprio bilancio, contratti di diritto privato anche oltre i limiti previsti dagli stessi articoli in ordine alla possibilità di rinnovo e al numero in rapporto agli studenti effettivamente frequentanti i corsi.

ART. 3.

1. In prima applicazione della presente legge, i posti di professore universitario di cui alla allegata tabella A possono essere ricoperti per trasferimento, anche in deroga al limite temporale di servizio prestato previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 1).

DOTAZIONE ORGANICA

	Posti
Professore straordinario e ordinario	6
Professore associato	6
Ricercatore	12